

Dispositivo dell'art. 1755 c.c.

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, [2950] se l'affare ⁽¹⁾è concluso [1173] per effetto del suo intervento ^{(2) (3)}.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi ⁽⁴⁾, sono determinate dal giudice secondo equità [2225, 2233].

Note

(1) Per affare si intende ogni *operazione economica* che comporta un *vantaggio di contenuto patrimoniale per le parti*.

L'affare si considera concluso quando si crea una situazione vincolante per le parti (obbligazione). Pertanto è dovuta la provvigione anche se le parti abbiano concluso solamente un contratto preliminare [v. 1351].

(2) Le parti sono libere di concludere o meno l'affare per il quale sono state messe in contatto dal mediatore, che ha diritto al compenso anche se non interviene in tutte le fasi delle trattative, e cioè fino al raggiungimento dell'accordo definitivo.

Le parti possono, però, condizionare il pagamento della provvigione al *buon fine dell'affare*, o, al contrario, prevedere il pagamento di un compenso indipendentemente dalla conclusione dello stesso. In ogni caso, il diritto del mediatore al pagamento si prescrive (si estingue) in un anno.

(3) Dispone l'art. 6 della l. 3-2-1989, n. 39: «1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.

2. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'art. 7 e tenendo conto degli usi locali.».

(4) Secondo alcuni, le tariffe e gli usi sono quelli del luogo in cui *l'affare è stato concluso*, secondo altri, quelli del luogo in cui il mediatore ha *messo in relazione le parti* (in tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza).